

# FAQ (Aggornate al 02/07/2021)

## SERVIZI PRESTATI, GRADUATORIE, PROCEDURE

D - Nella Sezione D, alla voce “elenco graduatorie d’Istituto” posso inserire qualsiasi procedura selettiva?

R - Con il termine graduatoria di Istituto ci si riferisce ad una procedura che abbia le seguenti caratteristiche: avviso pubblico, procedura di valutazione dei candidati da parte di una commissione con la formulazione di una graduatoria finale.

D - Nell'art. 8 del bando si parla di procedure comparative. Cosa si intende?

R - Il riferimento alle procedure comparative di cui all’art. 8 del bando (DM 645/2021) è riferito esclusivamente agli incarichi ai sensi dell’articolo 1, comma 284, della legge 160/2019. Gli incarichi precedenti e gli altri contratti sono valutati solo se stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica.

D – Come si applicano le disposizioni del DM 645/2021 agli ISIA?

R – Tenuto conto delle specificità degli ISIA:

- l’art. 7 comma 1 lettera a) si intende nel senso che può essere individuato come presidente di commissione anche chi sia già stato Direttore di un ISIA;
- l’art. 7 comma 1 lettera c) si intende nel senso che possono essere nominati in commissione docenti in servizio;
- l’art. 8 comma 1 sezione A si intende nel senso che viene valutato il servizio prestato con contratti stipulati sulla base di procedure di selezione oggetto di delibera del Consiglio Accademico, assunta anche su base annuale e/o riferita a più insegnamenti.

D - Nella domanda posso dichiarare un contratto a tempo determinato annuale e diversi contratti CO.CO.CO. svolti nello stesso A.A.?

R – Sì, è possibile. Ai fini del raggiungimento del requisito di ammissione (Sez. D), considerato che un a.a. è pari ad almeno 180 giorni a tempo det o almeno 125 ore di co.co.co, si prevede che:

- Fino a 124 ore, 1 ora co.co.co equivale a 1,44 giorni a tempo det;
- Fino a 179 giorni, 1 giorno a tempo det equivale a 0,69 ore cococo, ovvero 41 minuti.

D - Nell’anno accademico 2019-2020 ho firmato un contratto annuale a tempo determinato dal 29 febbraio al 31 ottobre. Può essere valutato come anno di insegnamento anche se la firma del contratto è avvenuta dopo il 1° febbraio?

R – Sì, perché l’art. 4 comma 2 del DM 645/2021 prevede che 180 giorni di servizio a tempo determinato siano sufficienti per il riconoscimento di un anno di insegnamento.

D - In un anno ho insegnato 365 giorni grazie ad un doppio contratto della medesima istituzione: prima dal 1° novembre fino ad avere titolo e poi fino al termine dell’anno accademico: devo indicare i due contratti della medesima istituzione relativi allo stesso A.A. o un solo contratto indicando 365 giorni?

R – Vanno inseriti entrambi i contratti.

D - Ho insegnato per tre anni “Canto Pop” nell’ambito del corso di diploma in “Popular music”. Considerato che il corrispondente settore artistico “COMP/05- Canto Pop e Rock” è stato istituito nel 2017, posso ugualmente dichiarare di avere insegnato per tre anni in questo settore artistico disciplinare?

R - Sì, se il servizio è antecedente al 2017 e se risulta dalla certificazione allegata alla domanda, come rilasciata dall’Istituzione ove il servizio che è stato prestato, che lo stesso viene dichiarato equivalente tra il settore artistico disciplinare e la materia precedente alla sua istituzione. Questo sarà comunque oggetto di valutazione da parte della Commissione.

D - Cosa deve essere inserito alla voce “corso di studi” riportata nelle tabelle della domanda – sezione E?

R – Per quanto riguarda servizio nelle Istituzioni AFAM possono essere inseriti i corsi di cui all’articolo 3 del DPR 212/2005 (es.: DCPL06 – Diploma accademico di primo livello in Canto; DAPL01 - Diploma accademico di primo livello in Pittura) e i corsi del Regolamento di cui al DM 249/2010. Per quanto riguarda servizio nelle Università va inserito il titolo del corso di laurea, laurea magistrale, master, dottorato, specializzazione, ecc, in cui è stato impartito l’insegnamento

indicato.

Per quanto riguarda servizio in Istituzioni straniere va inserito l'eventuale riferimento ai relativi corsi di studio in cui è stato svolto l'insegnamento indicato.

## **COMPILAZIONE SEZIONI “D” ED “E”**

D – Cosa indicare nelle Sezioni D ed E della domanda?

R – **Nella “Sezione D” della domanda deve essere indicato il servizio prestato in ciascuno dei tre anni accademici necessari per il requisito di accesso.**

**Nella “Sezione E” deve essere invece indicato il servizio riferito ad altri anni accademici rispetto a quelli indicati nella “sezione D”.**

Esempio: se come requisito di accesso intendo caricare il servizio prestato negli a.a. 2017/18, 2018/19 e 2019/20, allora il servizio riferito a quegli anni accademici va caricato TUTTO nella sezione D. Invece il servizio riferito ad ALTRI anni accademici va caricato nella sezione E.

D – Se ho 230 giorni di servizio in un anno accademico, ne carico 180 nella sezione D e i restanti 50 nella sezione E?

R – No. Se quell'anno accademico viene caricato nella sezione D come requisito di accesso, vanno caricati nella sezione D tutti i 230 giorni. Se invece viene caricato come anno accademico ulteriore, i 230 giorni vanno interamente caricati nella sezione E.

D - In caso di 5 anni di insegnamento di cui 2 nel settore artistico disciplinare A e 3 nel settore artistico disciplinare B, posso presentare domanda per il settore artistico disciplinare A?

R - SI, in quanto nella Sezione D il docente può scegliere di dichiarare 2 anni di insegnamento nel settore A e 1 nel settore B, pertanto, in tal caso, la maggioranza del servizio quale requisito di ammissione risulta nel settore A.

D - Nello stesso A.A. ho prestato 60 ore di servizio nel settore artistico disciplinare “A” e 100 ore nel settore artistico disciplinare “B”. Posso cumularli?

R - Sì, i servizi possono essere cumulati; qualora L'A.A. fosse fatto valere come requisito di ammissione, tale anno potrebbe essere utilizzato per l'inserimento nella graduatoria del settore artistico disciplinare “A” solo se nei tre anni caricati nella sezione D il servizio nel settore artistico disciplinare “A” è complessivamente maggioritario.

D – Come si calcola la “maggioranza del servizio” di cui all'art. 3 comma 1 lettera b del bando?

R – Con “maggioranza del servizio” si intende che per i tre anni accademici che vengono fatti valere quali requisito di ammissione si può presentare domanda per il settore artistico disciplinare in cui è stata svolta la maggior parte del servizio.

D – Ho 100 ore di servizio nel settore artistico disciplinare “A” in ciascuno degli a.a. 2020/2021, 2019/2020 e 2018/2019. Ho anche 150 ore di servizio nel settore artistico disciplinare “B” in ciascuno dei medesimi anni accademici. Posso caricare, per ogni anno accademico, nella sezione D 100 ore di “A” e 25 ore di “B” in modo che il settore artistico disciplinare “A” sia maggioritario (per fare domanda su “A”), e poi caricare nella sezione E le restanti ore di “B”?

R – No, nei tre anni accademici scelti come requisito di accesso il settore artistico disciplinare “A” ha 300 ore complessive, mentre “B” ha 450 ore complessive. La maggioranza del servizio è stato quindi prestato su “B” e la domanda può essere quindi presentata per il settore artistico disciplinare “B”.

## **SERVIZI PRESTATI: ORE DI ESAMI E TESI**

D - Posso aggiungere alle ore del contratto CO.CO.CO. le ore di esame, ammissioni, tesi ecc.? C'è un tetto massimo di ore da poter dichiarare?

R – Non è previsto un tetto massimo di ore da poter dichiarare. Le ore da considerare sono quelle di insegnamento e degli esami (compresa la tesi e gli esami di ammissione) come risultano dalla certificazione rilasciata dall'istituzione ove il servizio è stato prestato o da specifica documentazione.

D – Nella “partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma” si intendono anche i giorni e/o le ore di supporto alla preparazione delle tesi?

R – No, le ore e i giorni indicati sono relativi solamente agli esami, compresi gli esami di diploma. Tali ore, certificabili dal Direttore dell'istituzione ove il candidato prestava servizio, devono essere congrue con gli esami svolti nel corso dell'anno accademico in questione. È possibile allegare la certificazione dell'istituzione sottoscritta dal Direttore. In caso di autocertificazione, le

commissioni e il Ministero potranno svolgere controlli a campione (art. 5, comma 3) e richiedere le certificazioni alle istituzioni.

D – Nella sezione E “Ulteriori titoli” vanno inseriti solo i giorni / le ore di lezione o anche quelli riferiti alla partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma?

R – Nella sezione E si fa riferimento a giorni e ore di servizio/lavoro, che comprendono anche i giorni e/o le ore riferiti alla partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.

Tali ore, certificabili dal Direttore dell’istituzione ove il candidato prestava servizio, devono essere congrue con gli esami svolti nel corso dell’anno accademico in questione. È possibile allegare la certificazione dell’istituzione sottoscritta dal Direttore. In caso di autocertificazione, le commissioni e il Ministero potranno svolgere controlli a campione (art. 5, comma 3) e richiedere le certificazioni alle istituzioni.

## **TITOLI DI STUDIO**

D - Ho conseguito una laurea all'estero e sono in possesso del decreto di equipollenza rilasciato dal Ministero. Ai fini della valutazione del titolo è sufficiente tale decreto o devo presentare altra documentazione?

R - Il decreto di equipollenza è sufficiente.

D – Il diploma del previgente ordinamento, di cui alla tabella sui titoli di studio e culturali, vale 5 punti o 3 punti?

R – Il diploma del previgente ordinamento vale 5 punti se è equipollente al diploma accademico di II livello, ovvero se si è in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Se invece non si è in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, allora il diploma del previgente ordinamento è equipollente al diploma accademico di I livello e vale 3 punti.

## **PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA**

D – Sono inserito in una precedente graduatoria nazionale per titoli per il medesimo settore artistico disciplinare e medesima fascia per cui intendo presentare domanda ai sensi del DM n. 645/2021, ma l’inclusione e la permanenza nella suddetta graduatoria è tuttavia subordinata alla definizione di un contenzioso pendente (ammesso con riserva).

Considerato che l’art. 2, comma 7, del DM n. 645/2021 statuisce che non possono partecipare alla procedura coloro che sono già inseriti in una precedente graduatoria nazionale per titoli, per il medesimo settore artistico disciplinare e medesima fascia, salvo che, all’atto della presentazione della domanda, dichiarino di voler decadere dalla predetta graduatoria, chiedo se è possibile presentare comunque domanda con riserva all’esito del predetto contenzioso.

R – Sì. In tal caso, il candidato, nella Sezione D del modulo domanda, deve dichiarare di NON essere inserito in alcuna graduatoria per lo stesso insegnamento per il quale intende presentare l’odierna domanda, ma dovrà allegare un’apposita attestazione con la quale dichiara di essere inserito "con riserva" in una graduatoria nazionale, chiedendo che l’ammissione alla costituenda graduatoria e la decadenza da quella precedente operino con riserva all’esito del contenzioso pendente. Pertanto, solo in caso di esito favorevole del predetto contenzioso, il candidato decadrà dalla presente graduatoria ex DM n. 645/2021.

D - Sono un docente con contratto a tempo indeterminato presso un istituto AFAM statale, posso presentare domanda per l'inserimento in una graduatoria relativa ad un insegnamento diverso da quello nel quale sono di ruolo?

R - NO, non è possibile. Ai sensi dell’art. 2 del bando è necessario che il candidato non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni statali di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Tale condizione è prevista dall’art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I docenti di ruolo presso un istituto AFAM statale, pertanto, NON possono essere inseriti in graduatoria.

D – Sono un cittadino di un Paese terzo titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Posso partecipare alla procedura? Nel caso come devo compilare la sezione C?

R – I cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria possono partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 38, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001. Alla sezione C occorre selezionare la voce “di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell’Unione europea (specificare lo stato):” e nel menù a tendina selezionare “Soggiornante di lungo periodo”.